



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi giorno 7 maggio 2026 alle ore 20.45 in Via Pesa del Lino n.1 a Monza (MB), a seguito di regolare convocazione, ha luogo l'Assemblea straordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Modifica dello statuto associativo per l'adeguamento ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e iscrizione al RUNTS

Dei punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Svolgimento dell'assemblea:

Sono presenti n.16 soci dell'associazione compresi i membri del direttivo della stessa.

Assume la presidenza dell'assemblea Suor Giuseppina Cesana, che constatata la regolare convocazione, chiama a fungere da segretario il signor Alessandro Colombo che presente accetta.

La Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti 11 soci in presenza e 5 a mezzo delega, rispetta il dettato dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione.

La Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la Presidente che illustra le motivazioni e la necessità di procedere alla modifica dello statuto associativo.

La Presidente informa i presenti che a seguito richiesta pervenuta è necessario e urgente modificare e adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore per consentire l'iscrizione al RUNTS

La Presidente, propone anziché di modificare i singoli articoli con il rischio di omissioni o incoerenze, di approvare un nuovo statuto interamente adeguato al D.Lgs. 117/2017, che sostituirà integralmente il precedente statuto sociale.

La Presidente procede quindi alla lettura integrale del nuovo testo statutario proposto e comunque già trasmesso in bozza ai soci, unitamente alla convocazione della odierna assemblea

Segue un dibattito durante il quale gli associati chiedono delucidazioni.

La Presidente fornisce le spiegazioni e approfondimenti richiesti.

Dopo esauriente discussione l'assemblea, ad unanimità di voti, delibera:

1. Di approvare il nuovo statuto sociale dell'associazione, adeguato al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che sostituisce integralmente il precedente statuto, come da testo allegato al presente verbale (Allegato A)
2. Di conferire mandato al Presidente di:
 - provvedere alla registrazione del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate, unitamente al presente verbale, entro 30 giorni dall'approvazione
 - presentare integrazione alla domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) presso l'Ufficio competente per territorio, nella sezione corrispondente alla categoria di ETS individuata, allegando tutta la documentazione richiesta
 - compiere tutti gli adempimenti necessari per la perfetta esecuzione della presente delibera

Il nuovo statuto avrà efficacia dalla data di iscrizione al RUNTS, salvo le disposizioni applicabili sin dall'approvazione assembleare.

Esaurito l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la Presidente chiede se vi siano rettifiche, osservazioni o interventi.

Non intervenendo nessuno, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21.25 dello stesso giorno.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sarà inserito nel Libro dei verbali delle assemblee dell'associazione.

Il Segretario

Alessandro Colombo



Il Presidente

sr. Giuseppina Cesana



Allegati

- Allegato A: Nuovo statuto sociale dell'associazione adeguato al D.Lgs. 117/2017



STATUTO

IL MANDORLO ODV



ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "IL MANDORLO ODV", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale in via Pesa del Lino 1 nel Comune di MONZA e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione, che si ispira ai valori evangelici, ha come scopo finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere attività di raccolta e invio alle opere missionarie di offerte in denaro, in natura, finalizzate al sostegno materiale delle persone da loro assistite; promuovere e sensibilizzare l'impegno missionario mediante incontri, dibattiti, campagne

di sensibilizzazione e informazione sulle attività delle realtà missionarie, organizzazione di mostre-mercato e partecipazione concreta alle realtà operanti in terra di missione.



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto a quelle prime.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (art 32 c. 1 e 1 bis Codice del Terzo settore).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi, previo accordo con il Presidente

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;



Handwritten signature

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa dell'anno entro il 31/12 dello stesso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione o Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (ove nominato).

Ai componenti degli organi associativi, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e

di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento (art. 24, co. 3, D.L. 117/2017).

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Tale comunicazione può essere trasmessa anche via mail.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulla relazione consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
- di nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale e l'organo di controllo
- fissare su proposta del consiglio direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi
- deliberare le linee guida dell'attività dell'associazione
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario di interesse generale posto all'ordine del giorno
-

In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 50% degli associati (in proprio o per delega), delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con almeno 3/4 degli associati (in proprio o per delega), delibera con 2/3 dei presenti; in seconda convocazione con 2/3 dei presenti, delibera con maggioranza qualificata.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

co. 3, D.] In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
go, la dat - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al
a della d raggiungimento delle soglie di legge;
può ess - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica
dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
preventi - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

organo L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati
dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si
applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

le post Il consiglio direttivo nominato dall'assemblea, nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il
Segretario

La convocazione del Consiglio direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la
data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

'ordine L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

o 50% Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di
zione telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità
prima dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
ti; in

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere
non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si
prova che i terzi ne erano a conoscenza.

della In caso di cessazione anticipata di uno o più membri, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei
voto componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti nell'ultima elezione e, se non
te la è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così
nominati scadono con gli altri componenti

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti
di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza
dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca
l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività svolta all'art. 2399 c.c. L'Organo di amministrazione è costituito dall'art. 2399 c.c. cassa.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'assemblea nomina, al ricorrere delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 CTS, l'organo di controllo e il revisore legale. In caso di nomina facoltativa, l'assemblea può deliberare l'istituzione. L'organo di controllo è composto da 1 o 3 componenti effettivi e vigila sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto delle disposizioni statutarie e sull'adeguatezza dell'organizzazione e della contabilità. I componenti sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c. L'assemblea

ART. 11 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 12 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ART. 14 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

CR

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15 **(Libri e Registro)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 16 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, a norma degli artt. 9 e 45 D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.



ART. 18
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.


Per il Direttore Provinciale
Il Funzionario delegato
Luca MAZZEO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I Milano - Uff. Territoriale di MAGENTA
ATTO REGISTRATO
IL 11.05.2026
AL N° 168 SERIE 3



